Biologico e sicurezza alimentare: la Corte di giustizia nega la certificazione bio ai prodotti a base di CBD non autorizzati

Corte di giustizia UE, Sez. III 5 novembre 2026, in causa C-495/25 - Lycourgos, pres.; Rodin, est.; Rantos, avv. gen. - Syndicat professionnel du chanvre c. Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) e Ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire.

Produzione, commercio e consumo – Politica agricola comune – Regolamento (UE) 2018/848 – Produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici – Articolo 2, paragrafo 1 – Prodotto agricolo trasformato destinato a essere utilizzato come alimento – Certificazione relativa alla produzione biologica – Regolamento (UE) 2015/2283 – Nuovi alimenti – Articolo 6, paragrafo 2 – Mancanza di autorizzazione all'immissione sul mercato come alimento – Cannabidiolo.

(Omissis)

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU 2018, L 150, pag. 1, e rettifica in GU 2019, L 305, pag. 59).

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra il Syndicat professionnel du chanvre (Sindacato professionale della canapa; in prosieguo: l'«SPC») e l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) [Istituto nazionale dell'origine e della qualità] in merito alla legittimità dell'orientamento di quest'ultimo, in forza del quale i prodotti a base di cannabidiolo naturale (in prosieguo: il «CBD»), ad eccezione dell'olio di canapa non arricchito in CBD, e i prodotti alimentari arricchiti in CBD non possono essere certificati come provenienti dall'agricoltura biologica.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

Regolamento (CE) n. 178/2002

3 Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU 2002, L 31, pag. 1), all'articolo 2, primo comma, dispone quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento si intende per "alimento" (o "prodotto alimentare", o "derrata alimentare") qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani».

Regolamento (UE) 2015/2283

4 L'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (GU 2015, L 327, pag. 1), intitolato «Definizioni», è così formulato:

«1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento [n. 178/2002].

2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a) "nuovo alimento": qualunque alimento non utilizzato in misura significativa per il consumo umano nell'Unione [europea] prima del 15 maggio 1997, a prescindere dalla data di adesione all'Unione degli Stati membri, che rientra in almeno una delle seguenti categorie:

i) alimenti con una struttura molecolare nuova o volutamente modificata che non era utilizzata come alimento o in un alimento nell'Unione prima del 15 maggio 1997;

(…)

iv) alimenti costituiti, isolati o prodotti da piante o da parti delle stesse, ad eccezione degli alimenti che vantano una storia di uso sicuro come alimento nell'Unione e sono costituiti, isolati o prodotti da una pianta o una varietà della stessa specie ottenuta mediante:

– pratiche tradizionali di riproduzione utilizzate per la produzione alimentare nell'Unione prima del 15 maggio 1997, oppure

– pratiche non tradizionali di riproduzione non utilizzate per la produzione alimentare nell'Unione prima del 15 maggio 1997 qualora tali pratiche non comportino cambiamenti significativi nella composizione o nella struttura dell'alimento

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

tali da incidere sul suo valore nutritivo, sul metabolismo o sul tenore di sostanze indesiderabili;
(…)».
5 L'articolo 6 del regolamento 2015/2283, intitolato «Elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati», è così formulato:
«1. La Commissione [europea] istituisce e aggiorna un elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati ad essere immessi sul mercato dell'Unione a norma degli articoli 7, 8 e 9 ("l'elenco dell'Unione").
2. Solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato dell'Unione in quanto tali o utilizzati nei o sugli alimenti conformemente alle condizioni d'uso e ai requisiti di etichettatura ivi specificati».
6 L'articolo 7 di tale regolamento dispone quanto segue:
«La Commissione autorizza e inserisce un nuovo alimento nell'elenco dell'Unione esclusivamente se esso soddisfa le seguenti condizioni:
a) in base alle prove scientifiche disponibili, l'alimento non presenta un rischio di sicurezza per la salute umana;
b) l'uso previsto dell'alimento non induce in errore i consumatori, in particolare nel caso in cui l'alimento è destinato a sostituire un altro alimento e vi è un cambiamento significativo nel suo valore nutritivo;
c) se l'alimento è destinato a sostituire un altro alimento, non ne differisce in maniera tale da rendere il suo consumo normale svantaggioso per il consumatore sul piano nutrizionale».
Regolamento 2018/848
7 I considerando da 1 a 3, 6, 73 e 123 del regolamento 2018/848 enunciano quanto segue:
«(1) La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente ed azione per il clima, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali e l'applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e norme rigorose di produzione confacenti alle preferenze di un numero crescente di consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali. La produzione biologica esplica pertanto una duplice funzione sociale, provvedendo, da un lato, a un mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti biologici da parte dei consumatori e, dall'altro, fornendo al pubblico beni che contribuiscono alla tutela dell'ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale.
(2) Il rispetto di norme rigorose in materia di salute, di ambiente e di benessere degli animali nell'ambito della produzione biologica è intrinsecamente legato all'elevata qualità di tali prodotti. (…)
(3) In particolare, gli obiettivi della politica in materia di produzione biologica sono integrati negli obiettivi della [politica agricola comune], facendo sì che gli agricoltori che si conformano alle norme di produzione biologica ricevano un giusto compenso. La crescente domanda dei consumatori riguardo ai prodotti biologici crea, inoltre, condizioni favorevoli all'ulteriore sviluppo ed espansione del mercato di tali prodotti e, dunque, all'aumento del reddito degli agricoltori operanti nell'ambito della produzione biologica.
(…)
(6) Tenuto conto degli obiettivi della politica dell'Unione in materia di produzione biologica, il quadro giuridico definito per l'attuazione di tale politica dovrebbe essere volto a garantire condizioni di concorrenza leale e l'efficace funzionamento del mercato interno dei prodotti biologici, a mantenere e giustificare la fiducia dei consumatori nei prodotti etichettati come biologici e a creare le condizioni propizie all'evoluzione della suddetta politica, in linea con gli sviluppi della produzione e del mercato.
(…)
(73) L'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari dovrebbe essere soggetta alle norme generali stabilite nel regolamento (UE) [n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU 2011, L 304, pag. 18)], e, in particolare, alle disposizioni volte a evitare ogni etichettatura che possa generare confusione o indurre in errore i consumatori. (…)
(…)
(123) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, che consistono in particolare nel garantire condizioni di concorrenza leale e l'efficace funzionamento del mercato interno dei prodotti biologici, nonché la fiducia dei consumatori in tali prodotti e nel logo di produzione biologica dell'Unione europea, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della necessaria armonizzazione delle norme sulla produzione biologica, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato [UE]. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo».
8 L'articolo 1 di tale regolamento è così formulato:

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

«Il presente regolamento fissa i principi della produzione biologica [e] stabilisce le norme relative alla produzione biologica, alla relativa certificazione e all'uso di indicazioni riferite alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicità, nonché le norme relative ai controlli aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dal regolamento (UE) 2017/625 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU 2017, L 95, pag. 1)]».

9 L'articolo 2, paragrafi 1, 4 e 5, del regolamento 2018/848 prevede quanto segue:

«1. Il presente regolamento si applica ai seguenti prodotti provenienti dall'agricoltura, incluse l'acquacoltura e l'apicoltura, elencati nell'allegato I del Trattato [FUE], e ai prodotti derivanti da tali prodotti, qualora siano ottenuti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati nell'Unione o esportati da essa, o siano destinati ad esserlo:

a) prodotti agricoli vivi o non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;

b) prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti;

c) mangimi.

Il presente regolamento si applica anche a taluni altri prodotti strettamente legati all'agricoltura elencati nell'allegato I del presente regolamento qualora siano ottenuti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati nell'Unione o esportati da essa, o siano destinati a esserlo.

(…)

4. Salvo disposizioni contrarie, il presente regolamento si applica fatte salve altre disposizioni connesse della legislazione dell'Unione, in particolare della legislazione in materia di sicurezza della catena alimentare, salute e benessere degli animali, salute dei vegetali e materiale riproduttivo vegetale.

5. Il presente regolamento si applica fatte salve altre disposizioni specifiche del diritto dell'Unione relative all'immissione di prodotti sul mercato, in particolare il regolamento (UE) n. 1308/2013 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671),] e il regolamento [n. 1169/2011]».

10 L'articolo 3 del regolamento 2018/848, intitolato «Definizioni», dispone quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) "produzione biologica": l'impiego, anche durante il periodo di conversione di cui all'articolo 10, di metodi di produzione conformi al presente regolamento in tutte le fasi di produzione, preparazione e distribuzione;

(…)

45) "alimento": un alimento quale definito all'articolo 2 del regolamento [n. 178/2002];

(…)

50) "fase della produzione, della preparazione e della distribuzione": qualsiasi fase, a partire dalla produzione primaria di un prodotto biologico attraverso il magazzinaggio, la trasformazione, il trasporto e la vendita o fornitura al consumatore finale, incluse, ove pertinenti, l'etichettatura, la pubblicità, le attività di importazione, esportazione e appalto;

(…)

53) "pubblicità": qualsiasi presentazione al pubblico di prodotti, con mezzi diversi dall'etichettatura, che intende influenzare e determinare, o potrebbe influenzare e determinare, atteggiamenti, convinzioni e comportamenti atti a promuovere direttamente o indirettamente la vendita di prodotti;

(…)».

11 L'articolo 44 del regolamento 2018/848, intitolato «Esportazione di prodotti biologici», al paragrafo 1 dispone quanto segue:

«Un prodotto può essere esportato dall'Unione come prodotto biologico e può recare il logo di produzione biologica dell'Unione europea se è conforme alle norme per la produzione biologica ai sensi del presente regolamento».

Diritto francese

12 L'articolo L. 641-13 del code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima) prevede quanto segue:

«Possono beneficiare della dicitura "agricoltura biologica" i prodotti agricoli, trasformati o meno, che soddisfano i requisiti della normativa [dell'Unione] relativa alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici o, eventualmente, i requisiti definiti dai capitolati omologati con decreto del o dei ministri interessati su proposta dell'[INAO] [Istituto nazionale dell'origine e della qualità]».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

13 Il 2 giugno 2021 l'INAO ha comunicato agli organismi certificatori nel settore dell'agricoltura biologica che i fiori e le foglie di canapa nonché il CBD non potevano essere certificati come provenienti dall'agricoltura biologica né utilizzati nei prodotti alimentari certificati come provenienti dall'agricoltura biologica. L'INAO ha ribadito e precisato tale posizione in una lettera del 17 agosto 2021, indicando che non era possibile certificare come provenienti dall'agricoltura biologica i prodotti a base di CBD, ad eccezione dell'olio di canapa non arricchito con CBD, né i prodotti alimentari arricchiti con CBD.

14 Il 20 dicembre 2021 l'SPC (Sindacato professionale della canapa) ha presentato all'INAO una richiesta di revoca di tale presa di posizione che vale come orientamento. Poiché il silenzio dell'INAO su tale richiesta ha fatto sorgere una decisione implicita di rigetto, il 20 aprile 2022 l'SPC ha adito il Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia), giudice del rinvio, con un ricorso diretto all'annullamento di tale decisione.

15 Con un messaggio di posta elettronica del 7 febbraio 2023, l'INAO ha comunicato agli organismi certificatori nel settore dell'agricoltura biologica che i fiori e le foglie di canapa potevano ormai essere certificati come provenienti dall'agricoltura biologica, revocando così la sua presa di posizione su tale punto.

16 Il giudice del rinvio rileva che il CBD è ottenuto per estrazione dalla canapa (*Cannabis sativa*), che costituisce un prodotto agricolo sulla base del suo inserimento nell'allegato I del Trattato FUE. Poiché è destinato ad essere ingerito dall'essere umano, il CBD dovrebbe, ai fini dell'applicazione del regolamento 2018/848, essere qualificato come «prodotto agricolo trasformato destinato a essere utilizzato come alimento», ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, lettera b), di questo regolamento. Inoltre, tale giudice osserva che la Commissione, da un lato, ha classificato gli estratti di cannabis e i prodotti da essa ottenuti contenenti cannabinoidi, tra cui il CBD, tra i «nuovi alimenti», ai sensi del regolamento 2015/2283, e, dall'altro, non li ha inseriti nell'elenco dei nuovi alimenti, previsto all'articolo 6 di tale regolamento, la cui immissione sul mercato dell'Unione è autorizzata.

17 Secondo detto giudice, al fine di dirimere la controversia di cui è investito, occorre quindi, in primo luogo, determinare se la circostanza che il CBD sia qualificato come «nuovo alimento», ai sensi del regolamento 2015/2283, la cui immissione sul mercato come alimento non è stata autorizzata, osti a che esso sia considerato come un «prodotto agricolo trasformato destinato a essere utilizzato come alimento» rientrante nell'ambito dei prodotti che possono essere certificati come provenienti dall'agricoltura biologica. In secondo luogo, in caso di risposta negativa a tale questione, occorrerebbe stabilire se l'assenza di un'autorizzazione all'immissione sul mercato del CBD nell'Unione osti, di per sé, a una siffatta certificazione, sebbene tale prodotto rientri nell'ambito di quelli che possono essere certificati come provenienti dall'agricoltura biologica.

18 In tali circostanze, il Conseil d'État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) (…) se la circostanza che il CBD destinato ad essere ingerito da esseri umani sia considerato come un "nuovo alimento" ai sensi del regolamento [2015/2283], la cui immissione sul mercato come alimento non è stata autorizzata, osti a che esso sia considerato come un "prodotto agricolo trasformato destinato a essere utilizzato come alimento" rientrante nell'ambito dei prodotti che possono essere certificati come provenienti dall'agricoltura biologica.

2) (…) se in caso di risposta negativa alla questione precedente, la circostanza che l'immissione sul mercato dell'[Unione] del CBD destinato ad essere ingerito da esseri umani non sia stata autorizzata osti, di per sé, sebbene tale prodotto rientri nell'ambito di quelli che possono essere certificati come provenienti dall'agricoltura biologica, a che i produttori di CBD e di prodotti alimentari contenenti CBD ne chiedano la certificazione come provenienti dall'agricoltura biologica».

Sulle questioni pregiudiziali

19 In via preliminare, occorre, in primo luogo, ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell'ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall'articolo 267 TFUE, spetta a quest'ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. Inoltre, la Corte può essere indotta a prendere in considerazione norme del diritto dell'Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nel testo della sua questione (sentenza del 1º febbraio 2017, Município de Palmela, C-144/16, EU:C:2017:76, punto 20 e giurisprudenza citata).

20 In secondo luogo, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta, da un lato, che il prodotto la cui possibilità di certificazione come proveniente dall'agricoltura biologica ai sensi del regolamento 2018/848 è oggetto del procedimento principale, vale a dire il CBD, può rientrare nella categoria di «prodotto agricolo trasformato destinato a essere utilizzato come alimento», ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, lettera b), di tale regolamento, in quanto, in particolare, è ottenuto mediante estrazione dalla pianta di canapa, la quale costituisce un prodotto proveniente dall'agricoltura elencata nell'allegato I del Trattato FUE, ed è, in linea di principio, destinato al consumo umano.

21 Dall'altro lato, dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio, che non sono contestate dalle parti e dagli interessati che hanno partecipato al presente procedimento, risulta che detto prodotto costituisce un «nuovo alimento», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2015/2283, che non è stato tuttavia autorizzato a essere immesso sul mercato come alimento a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, di tale regolamento.

Fondazione OSSERVATORIO SULLA CRIMINALITÀ NELL'AGRICOLTURA E SUL SISTEMA AGROALIMENTARE

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

22 In queste circostanze, si deve considerare che, con le sue due questioni pregiudiziali, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento 2018/848, letto in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento 2015/2283, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che una sostanza qualificata come «nuovo alimento» ai sensi di quest'ultimo regolamento, ma che non è stata autorizzata ad essere immessa sul mercato in forza dello stesso, benefici, in quanto «prodotto agricolo trasformato destinato a essere utilizzato come alimento», a norma del regolamento 2018/848, della certificazione prevista da tale regolamento.

23 Al fine di rispondere a dette questioni, occorre rilevare, anzitutto, che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, del regolamento 2018/848, quest'ultimo si applica ai prodotti previsti da questa disposizione, qualora siano ottenuti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati nell'Unione o esportati da essa, o siano destinati ad esserlo.

24 Del pari, il secondo comma di detta disposizione stabilisce che tale regolamento si applica a taluni altri prodotti strettamente legati all'agricoltura elencati nell'allegato I del medesimo regolamento «qualora siano ottenuti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati nell'Unione o esportati da essa, o siano destinati a esserlo».

25 Pertanto, la formulazione dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento 2018/848 riflette il fatto che questo regolamento è destinato ad applicarsi, come risulta, in particolare, dall'articolo 3, punto 50, dello stesso, a qualsiasi fase del ciclo economico di un prodotto biologico a partire dalla produzione primaria di quest'ultimo fino alla sua vendita o alla sua fornitura al consumatore finale.

26 Per quanto riguarda, più in particolare, la nozione di «prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti» di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento 2018/848, come rilevato, in sostanza, dall'avvocato generale al paragrafo 24 delle sue conclusioni, sia da un confronto delle diverse versioni linguistiche di detta disposizione sia dall'utilizzo dei termini «alimenti» in tutto il regolamento in parola risulta che tale nozione rinvia a prodotti di origine agricola destinati ad essere utilizzati come alimenti ai sensi della definizione prevista all'articolo 2, primo comma, del regolamento n. 178/2002, alla quale è inoltre rinviato all'articolo 3, punto 45, del regolamento 2018/848.

27 In proposito, occorre rilevare che né la formulazione dell'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, lettera b), di tale regolamento né i termini di questa definizione fanno riferimento all'immissione sul mercato dei prodotti di cui trattasi. In base a detta definizione, gli alimenti comprendono qualsiasi prodotto «destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani», il che include sia i nuovi alimenti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2015/2283, sia i prodotti dannosi per la salute o inadatti al consumo umano, la cui immissione sul mercato è vietata.

28 In tali circostanze, non si può ritenere che la formulazione dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento 2018/848 contenga un'indicazione secondo cui il suo ambito di applicazione esclude necessariamente una sostanza qualificata come «nuovo alimento», ai sensi del regolamento 2015/2283, e che non è stata autorizzata ad essere immessa sul mercato.

29 Ciò detto, secondo giurisprudenza costante, ai fini dell'interpretazione di una norma del diritto dell'Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenze del 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, punto 12; del 22 giugno 2016, Thomas Philipps, C-419/15, EU:C:2016:468, punto 18, nonché del 26 luglio 2017, Jafari, C-646/16, EU:C:2017:586, punto 73 e giurisprudenza citata).

30 In proposito, occorre sottolineare, anzitutto, che è vero che l'articolo 2, paragrafi 4 e 5, del regolamento 2018/848 prevede che tale regolamento si applichi fatta salva, in particolare, la legislazione connessa dell'Unione in materia di sicurezza alimentare o le disposizioni relative all'immissione sul mercato dei prodotti, di cui fa parte il regolamento 2015/2283.

31 Tuttavia, da detto articolo 2, paragrafi 4 e 5, contrariamente a quanto suggerito dall'SPC, non risulta in alcun modo che non si possa tener conto della legislazione e delle disposizioni menzionate al punto precedente, ai fini dell'interpretazione o dell'applicazione del regolamento 2018/848, allo scopo di garantire un'interpretazione e un'applicazione coerenti degli atti dell'Unione che disciplinano gli alimenti. Pertanto, non si può ritenere che le norme stabilite dal regolamento 2015/2283, in particolare quelle relative alle condizioni di immissione sul mercato di un nuovo alimento, siano, in linea di principio, prive di qualsiasi conseguenza sulle modalità di applicazione del regolamento 2018/848.

32 In tale contesto, occorre poi rilevare che l'interpretazione secondo cui il regolamento 2018/848 non si applica ai nuovi alimenti la cui immissione sul mercato dell'Unione non è stata autorizzata è idonea a contribuire alla realizzazione degli obiettivi da esso perseguiti.

33 In primo luogo, come emerge, segnatamente, dai considerando 6 e 123 di tale regolamento, detti obiettivi consistono, in particolare, nel garantire l'efficace funzionamento del mercato interno dei prodotti biologici. In tale contesto, più specificamente, il considerando 1 di detto regolamento enuncia, descrivendo la duplice funzione sociale della produzione biologica, in particolare, che quest'ultima «[provvede], da un lato, a un mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti biologici da parte dei consumatori e, dall'altro, (…) [fornisce] al pubblico beni». Inoltre, il considerando 3 del medesimo regolamento rileva che «la crescente domanda dei consumatori riguardo ai prodotti biologici crea, inoltre,

Fondazione OSSERVATORIO SULLA CRIMINALITÀ NELL'AGRICOLTURA E SUL SISTEMA AGROALIMENTARE

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

condizioni favorevoli all'ulteriore sviluppo ed espansione del mercato di tali prodotti e, dunque, all'aumento del reddito degli agricoltori operanti nell'ambito della produzione biologica».

34 Siffatti obiettivi implicano che il legislatore dell'Unione ha ritenuto che il regolamento 2018/848 si applichi ai prodotti alimentari da esso contemplati nella prospettiva della loro commercializzazione. Peraltro, l'importanza di tale prospettiva è corroborata dal fatto che il meccanismo di certificazione relativa alla produzione biologica serve segnatamente, come risulta, in particolare, dall'articolo 1 di tale regolamento, letto in combinato disposto con l'articolo 3, punto 53, di quest'ultimo, alla pubblicità dei prodotti certificati e, pertanto, alla promozione della loro vendita.

35 Orbene, tale meccanismo di certificazione potrà contribuire, all'interno dell'Unione, alla realizzazione di detti obiettivi solo nella misura in cui si applichi a prodotti che possono essere legalmente commercializzati nell'Unione, il che presuppone, nel caso di «nuovi alimenti» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2015/2283, che essi siano stati autorizzati a tal fine.

36 In secondo luogo, occorre sottolineare che, quando un prodotto alimentare, come nel caso di specie il CBD, non è autorizzato sul mercato dell'Unione in forza dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento 2015/2283, tale assenza di autorizzazione deriva, come emerge dalle condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 7 del regolamento in parola, dal fatto che o questo prodotto non può essere considerato, tenuto conto delle prove scientifiche disponibili, privo di rischi di sicurezza per la salute umana, o l'uso previsto di detto prodotto induce in errore il consumatore, o lo stesso prodotto differisce da un alimento che è destinato a sostituire in maniera tale da rendere il suo consumo svantaggioso per il consumatore sul piano nutrizionale.

37 In proposito, occorre rilevare che il meccanismo di certificazione istituito dal regolamento 2018/848 presenta collegamenti certi con gli obiettivi di tutela della sicurezza della salute umana e degli interessi dei consumatori.

38 Pertanto, in particolare, al considerando 2 di questo regolamento è indicato che, nella produzione di prodotti biologici, il rispetto di norme rigorose in materia di salute è intrinsecamente legato all'elevata qualità di tali prodotti. Del pari, al considerando 6 di detto regolamento, per quanto riguarda la tutela dei consumatori, si afferma che il quadro giuridico definito per l'attuazione della politica dell'Unione in materia di produzione biologica è volto, in particolare, a mantenere e a giustificare la fiducia dei consumatori nei prodotti etichettati come biologici. La necessità di tutelare gli interessi dei consumatori è ulteriormente sottolineata al considerando 73 del medesimo regolamento, in cui si afferma, più in particolare, che l'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari è soggetta alle disposizioni del diritto dell'Unione volte a evitare ogni etichettatura che possa generare confusione o indurre in errore i consumatori.

39 Orbene, l'inclusione, tra i prodotti che possono essere certificati come produzione biologica conformemente al regolamento 2018/848, di prodotti la cui immissione sul mercato dell'Unione non è stata autorizzata in quanto presentano uno dei rischi menzionati al punto 36 della presente sentenza potrebbe ostacolare la piena realizzazione degli obiettivi di tutela della sicurezza della salute umana e degli interessi dei consumatori.

40 In proposito, come rilevato, in sostanza, dall'avvocato generale ai paragrafi da 39 a 41 delle sue conclusioni, sebbene una siffatta certificazione attesti, in primo luogo e da un punto di vista formale, il rispetto di taluni requisiti inerenti alla produzione biologica, resta il fatto che tale certificazione e la relativa etichettatura implicano, agli occhi dei consumatori, una promessa più generale di qualità e di approvazione del prodotto in questione, dato che tale immagine positiva costituisce l'effetto commerciale ricercato. In tali circostanze, prevedere una siffatta certificazione per prodotti che non sono autorizzati ad essere immessi sul mercato in quanto presentano uno dei rischi menzionati al punto 36 della presente sentenza potrebbe compromettere la fiducia che i consumatori possono ragionevolmente riporre nei prodotti certificati come produzione biologica, che il regolamento 2018/848 mira a promuovere.

41 Infine, l'interpretazione che precede non è inficiata dall'argomento dell'SPC vertente sulla possibilità prevista, in particolare, all'articolo 44 del regolamento 2018/848, di esportare prodotti certificati come produzione biologica e di utilizzare il logo di produzione biologica sul mercato di un paese terzo.

42 Infatti, la tensione, rilevata ai punti da 37 a 40 della presente sentenza, tra gli obiettivi del regolamento 2018/848 e la certificazione come provenienti dall'agricoltura biologica di prodotti la cui immissione sul mercato dell'Unione non è stata autorizzata in quanto presentano uno dei rischi menzionati al punto 36 della presente sentenza non può essere esclusa per il solo fatto che l'immissione sul mercato di tali prodotti come alimenti dovrebbe avvenire soltanto in un paese situato al di fuori dell'Unione. Pertanto, la circostanza che determinati prodotti siano commercializzati, anche al di fuori del territorio dell'Unione, in siffatte condizioni potrebbe compromettere la fiducia dei consumatori nella certificazione come provenienti dall'agricoltura biologica prevista dal diritto dell'Unione, non solo in tale paese, ma anche nell'Unione, in quanto un simile uso di questa certificazione sarebbe tale da nuocere, in generale, alla sua reputazione e all'immagine positiva che essa dovrebbe conferire ai prodotti che ne beneficiano.

43 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento 2018/848, letto in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento 2015/2283, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che una sostanza qualificata come «nuovo alimento», ai sensi del regolamento 2015/2283, ma che non è stata autorizzata ad essere immessa sul mercato in forza di tale regolamento, benefici, in quanto «prodotto agricolo trasformato destinato a essere utilizzato come alimento», a norma del regolamento 2018/848, della certificazione prevista da questo regolamento.

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

Sulle spese

44 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, letto in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti, che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione,

deve essere interpretato nel senso che

esso osta a che una sostanza qualificata come «nuovo alimento», ai sensi del regolamento 2015/2283, ma che non è stata autorizzata ad essere immessa sul mercato in forza di tale regolamento, benefici, in quanto «prodotto agricolo trasformato destinato a essere utilizzato come alimento», a norma del regolamento 2018/848, della certificazione prevista da questo regolamento.

(Omissis)

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it